

FOGLIO DI COTTIMO

PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: “Lavori di efficientamento energetico del campo sportivo comunale di via Pianella mediante sostituzione impianto di illuminazione esterna”, di proprietà del Comune di Santa Maria della Versa (PV).

L'importo contrattuale è stabilito in € _____, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

Il lavoro è affidato “a corpo” ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il contratto di cottimo s'intenderà perfezionato con la sottoscrizione di una copia dell'atto determinativo di affidamento dell'intervento e del presente foglio di cottimo.

La ditta appaltatrice sarà liquidata in un'unica soluzione, dopo l'emissione del **certificato di regolare esecuzione dei lavori e dopo che saranno state accettate tutte le opere ed i materiali impiegati.**

Qualora l'appaltatore manchi ai patti, l'atto di cottimo può essere rescisso, mediante semplice denuncia scritta della stazione appaltante.

I lavori saranno consegnati **non oltre 10 giorni** dalla data di esecutività del provvedimento di affidamento ed ultimati **non oltre 30 giorni** dalla data di inizio e **comunque prima dell'inizio della stagione sportiva ovvero entro il 14 Agosto 2024.**

Le date di consegna e fine dei lavori risulteranno da appositi verbali redatti dal direttore dei lavori e sottoscritti dalle parti.

Il termine utile per la conclusione dei lavori decorre dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine prescritto per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pari **all'uno per mille** dell'importo netto di contratto e, comunque, complessivamente non superiore al **dieci per cento** dell'importo stesso.

Per le eventuali sospensioni dei lavori, per le eventuali proroghe del termine d'esecuzione, si applicheranno il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.04.00, N.145, il Decreto Legislativo 36/2023 ed ogni altra disposizione vigente in materia, seppur non richiamata nel presente atto.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal cottimo;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto.

Non saranno comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono riconosciute varianti le prestazioni e le forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale d'igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, è obbligato a predisporre e consegnare alla stazione appaltante, a richiesta della stessa, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, gli adempimenti e le notizie di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si avranno aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Per gli eventuali danni, d'ogni genere, che in dipendenza del modo d'esecuzione dei lavori fossero arrecati alle proprietà pubbliche e/o private, a persone od animali, la ditta sarà tenuta al loro risarcimento, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale ed il suo personale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente atto.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi.

I lavori sono classificati nella categoria prevalente «OS 30».

In caso di discordanza tra i vari elaborati tecnici che costituiscono il cottimo vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di prescrizioni tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle più conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

L'accettazione del cottimo equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'appaltatore, con l'accettazione del cottimo, dà tacitamente atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti tecnici e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute negli atti costituenti il cottimo.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Per tutto quanto non contemplato dal presente atto, si applicheranno le disposizioni del **Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici**, approvato con **D.M. 19.04.00, N.145**, il **D.lgs. 36/2023** e s.m.i ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Tutte le **controversie** derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Santa Maria della Versa,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO ING. ROBERTA MORONI